DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

REGOLAMENTO 18 luglio 2014.

Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF), ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

IL DIRETTORIO DELLA BANCA D'ITALIA

Viste la direttiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo internazionale, e la direttiva 2006/70/CE della Commissione del 1° agosto 2006, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di recepimento delle citate direttive (*infra* d.lgs. 231/2007);

Vista la legge 17 gennaio 2000, n. 7, in materia di disciplina del mercato dell'oro;

Vista la legge 6 febbraio 2006, n. 38, recante disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet;

Visto il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale;

Tenuto conto dell'esigenza di disciplinare l'organizzazione e il funzionamento dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) assicurandone la piena autonomia e indipendenza nell'esercizio delle funzioni che le sono attribuite dalla legge;

Considerata la necessità di modificare il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'Unità di Informazione Finanziaria adottato il 21 dicembre 2007 alla luce delle esperienze maturate e delle esigenze operative della UIF nonché delle modifiche intervenute nel Regolamento Generale della Banca d'Italia;

Delibera:

di approvare il "Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF), ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231", nel testo allegato alla presente delibera, della quale esso è parte integrante.

Il presente provvedimento sarà pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* nonché sul sito internet della Banca d'Italia. Dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* esso sostituirà il "Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della Unità di Informazione Finanziaria (UIF), ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231", adottato con delibera del 21 dicembre 2007.

Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF), ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231

Art. 1.

Sede

1. L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF), istituita presso la Banca d'Italia, ha sede in Roma, via Nazionale n. 91, e opera presso i locali siti in Roma messi a disposizione dalla Banca d'Italia.

Art. 2.

Direttore della UIF

1. Il Direttore della UIF è nominato con provvedimento del Direttorio della Banca d'Italia, su proposta del Governatore, tra persone dotate di adeguati requisiti di onorabilità, professionalità e conoscenza del sistema finanziario, come specificati al comma 2.

2. Il Direttore della UIF:

a) non deve essere stato sottoposto a misure di prevenzione ai sensi della normativa antimafia ovvero condannato, anche con sentenza non definitiva, per delitti non colposi;

- b) deve aver maturato una adeguata esperienza professionale e di conoscenza del sistema finanziario attraverso l'esercizio, per almeno dieci anni, di attività professionali o di insegnamento universitario attinenti a materie giuridiche o economiche ovvero di funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni.
- 3. Il Direttore della UIF dura in carica cinque anni. Il mandato è rinnovabile una sola volta. Egli può essere sollevato dall'incarico con le medesime modalità prescritte per la nomina, solo se non soddisfa più alle condizioni richieste per l'espletamento delle sue funzioni o si è reso colpevole di gravi mancanze.
- 4. Al Direttore compete in autonomia la responsabilità della gestione della UIF, della quale definisce gli indirizzi e pianifica, dirige e controlla l'attività assicurandone una conduzione integrata e unitaria. In tale ambito svolge le altre funzioni e adotta gli atti e i provvedimenti previsti dalla legge.
- 5. Il Direttore sovrintende al funzionamento della struttura, esercitando il coordinamento tra le unità che la compongono, e al personale della UIF, del quale dispone la distribuzione tra le strutture e promuove lo sviluppo e la crescita professionale; può delegare a dirigenti e a capi delle Divisioni, con apposita comunicazione di servizio indicante principi e criteri direttivi, determinate tipologie di atti aventi natura ricorrente.
- 6. Il provvedimento di nomina stabilisce il trattamento normativo ed economico del Direttore della UIF.



Art. 3.

Comitato di esperti

- 1. Ai sensi dell'art. 6, comma 4 del d.lgs 231/2007 presso la UIF è costituito e opera un Comitato di esperti, composto dal Direttore della UIF, che lo presiede, e da quattro membri. I quattro membri devono possedere i requisiti previsti dall'art. 2, comma 2.
- 2. Alle riunioni assiste il Segretario del Comitato, scelto tra il personale di grado superiore addetto alla UIF.
- 3. Le delibere del Comitato sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente
- 4. Il Comitato svolge funzioni consultive sull'individuazione dei criteri generali per l'archiviazione delle segnalazioni di operazioni sospette, sui protocolli d'intesa stipulati tra la UIF e le altre autorità impegnate nella prevenzione e nel contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nonché su ogni altro argomento a esso sottoposto dal Direttore della UIF.

Art. 4.

Risorse

- 1. La Banca d'Italia destina alla UIF risorse umane e tecniche, mezzi finanziari e beni strumentali idonei e adeguati all'efficace espletamento delle funzioni a essa demandate
- 2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, nelle materie di cui al comma precedente si applicano alla UIF l'ordinamento e la normativa della Banca d'Italia.
- 3. La Banca d'Italia gestisce le procedure informatiche e telematiche utilizzate dalla UIF, assicurando che l'accesso ai relativi dati sia consentito unicamente al personale della UIF a ciò abilitato.

Art. 5.

Organizzazione

- 1. Alla UIF si applicano le disposizioni sulla Struttura Organizzativa dell'Amministrazione centrale contenute nel Regolamento Generale della Banca d'Italia salvo quanto diversamente disciplinato dalla legge e dal presente Regolamento.
- 2. Il Governatore, sentito il Direttorio e il Direttore della UIF, nomina il Vice Direttore della UIF tra il personale di grado superiore della Banca d'Italia. Il Vice Direttore coadiuva il Direttore e lo sostituisce nelle funzioni in caso di assenza o impedimento.
- 3. La UIF è composta dai Servizi Operazioni sospette e Analisi e rapporti istituzionali. In particolare:
- a) il Servizio Operazioni sospette svolge i compiti di analisi finanziaria delle segnalazioni
- di operazioni sospette e ne valuta la fondatezza; verifica il rispetto delle disposizioni in materia; cura il controllo qualitativo dei dati e l'integrazione delle informazioni;
- b) il Servizio Analisi e rapporti istituzionali cura l'interlocuzione con l'Autorità Giudiziaria e con le altre

- autorità e collabora all'elaborazione della normativa di riferimento; segue gli aspetti della cooperazione internazionale; svolge analisi aggregate dei flussi finanziari.
- 4. Ciascun Servizio è articolato in Divisioni. Il Capo del Servizio Operazioni sospette con l'approvazione del Direttore della UIF determina, con apposita comunicazione di servizio, i criteri per la ripartizione delle segnalazioni tra le Divisioni incaricate dell'analisi delle operazioni sospette.
- 5. I Capi dei Servizi e delle Divisioni sono nominati, sentito il Direttorio e il Direttore della UIF, dal Governatore o dal Direttore Generale della Banca d'Italia, in base alle competenze stabilite dallo Statuto e dal Regolamento generale della Banca d'Italia.
- 6. Il Direttore della UIF esprime un parere con riguardo all'assegnazione e ai trasferimenti del personale da e verso la UIF.
- 7. I Capi dei Servizi hanno la responsabilità dell'attuazione degli indirizzi nelle materie di competenza e del funzionamento delle strutture cui sono preposti, delle quali programmano, dirigono e controllano l'attività; hanno la gestione del personale addetto, ne curano la formazione specifica e provvedono ai riferimenti informativi e valutativi sulla base degli indirizzi definiti dal Direttore; vigilano sull'osservanza delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro con poteri e responsabilità correlati alle attribuzioni conferite alle strutture. Firmano gli atti e la corrispondenza relativi alle attribuzioni a essi assegnate. In caso di assenza o impedimento i Capi dei Servizi sono sostituiti dal dirigente più elevato in grado presente nelle rispettive strutture.

Art. 6.


Collaborazione e scambio di informazioni

- 1. I Dipartimenti della Banca d'Italia e la UIF collaborano al fine di agevolare il perseguimento delle rispettive finalità.
- 2. Un apposito protocollo disciplina lo scambio di informazioni utili all'efficace ed efficiente esercizio delle attività di competenza fra i soggetti di cui al comma precedente, nonché il coordinamento delle comunicazioni all'esterno relative a questioni di comune interesse.

Art. 7.

Altri compiti

- 1. La UIF svolge le funzioni attribuite dalla legge alla Banca d'Italia in tema di:
- *a)* lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet;
- b) istruttoria dei procedimenti sanzionatori previsti dal decreto legislativo 109/2007 in materia di divieti di esportazione, congelamento dei capitali e di altre risorse finanziarie e di comunicazione dei capitali e delle altre risorse finanziarie oggetto di congelamento;
- *c)* ricezione delle dichiarazioni previste dalla legge per il trasferimento e il commercio di oro e istruttoria dei procedimenti sanzionatori previsti per le relative violazioni.



Art. 8.

Riferimenti sull'attività

- 1. Il Direttore della UIF trasmette entro il 30 maggio di ogni anno al Ministro dell'economia e delle finanze, per il successivo inoltro al Parlamento, un rapporto sull'attività svolta dalla UIF nell'anno precedente.
- 2. Al rapporto indicato nel comma 1 sono allegati una relazione della Banca d'Italia in merito ai mezzi finanziari e alle risorse attribuiti alla UIF e un parere del Comitato di esperti di cui all'art. 3 sull'azione svolta dalla UIF.
- 3. Entro il 30 marzo di ogni anno, la UIF fornisce i dati statistici e le informazioni sulle attività svolte nell'anno precedente al Comitato di Sicurezza Finanziaria, al fine di predisporre la relazione prevista dall'articolo 5, comma 3, lett. *b*), del d.lgs. 231/2007.
- 4. La UIF fornisce i risultati delle analisi e degli studi effettuati secondo le modalità indicate dall'articolo 9 del decreto legislativo 231/2007.

Roma, 18 luglio 2014

Il Governatore: Visco

14A08223

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

DELIBERA 13 ottobre 2014.

Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nel settore del trasporto aereo. (Delibera n. 14/387).

LA COMMISSIONE

Su proposta del prof. avv. Nunzio Pinelli, Commissario delegato per il settore;

Premesso

che lo sciopero nel settore del trasporto aereo è attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, nonché dalla Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, adottata con delibera della Commissione del 19 luglio 2001, n. 01/92, e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 agosto 2001, n. 185;

che, nel periodo intercorso dall'entrata in vigore della predetta disciplina di settore, sono intervenute rilevanti modificazioni negli assetti organizzativi e di erogazione del servizio di trasporto aereo;

che, pertanto, è opportuno procedere ad un adeguamento delle disposizioni in essa contenute, al fine di migliorare e rendere più attuale il contemperamento tra

l'esercizio del diritto di sciopero e il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati;

che, nel gennaio del 2013, la Commissione, nella sua costante opera di mediazione, avendo appreso da Assohandlers dell'avvio delle procedure per il rinnovo del CCNL dell'8 luglio 2010, pur non rinvenendo nel merito una diretta competenza, consapevole che una crisi nel settore determinerebbe conseguenze gravi sul piano delle garanzie negate ai cittadini utenti, si è resa immediatamente disponibile ad offrire la propria mediazione per la prosecuzione del dialogo tra le parti, anche attraverso un tavolo tecnico da costituire presso l'Autorità;

che, successivamente, la Commissione ha espresso l'auspicio che, nel predetto CCNL, trovassero accoglimento alcune disposizioni dirette a regolamentare l'esercizio dei diritto di sciopero, da trasmettere per il prescritto giudizio di idoneità, al fine di definire regole condivise, frutto di accordo, le quali, una volta valutate idonee, modificherebbero la Regolamentazione provvisoria, attuando la volontà del legislatore di regolamentare i conflitti sindacali con regole basate, preferibilmente, sul consenso tra le parti;

che, in mancanza di utili iniziative delle parti sociali, volte a disciplinare, in via negoziale, le regole dello sciopero nel settore del trasporto aereo, il Commissario delegato per il settore, in data 10 maggio 2013, ha trasmesso alle parti un'ipotesi di lavoro, con invito a formulare, entro il 13 giugno 2013, il proprio motivato punto di vista, al fine di poter sottoporre alla Commissione, per l'adozione della proposta di modifica, un testo che avesse già acquisito chiarezza sui punti di eventuale convergenza o dissenso delle parti e consentisse, dunque, una maggiore speditezza nella conclusione del procedimento;

che le Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti e Ugl Trasporti, con riferimento alla suddetta ipotesi di lavoro, hanno manifestato la volontà di procedere, autonomamente, attraverso un Accordo con le Associazioni datoriali coinvolte, all'individuazione delle regole in materia di sciopero nel settore del trasporto aereo, chiedendo, pertanto, alla Commissione, nelle more della definizione del suddetto Accordo, di sospendere il procedimento di modifica della Regolamentazione provvisoria;

che, dai riscontri offerti, è emersa una sostanziale distanza tra le parti che ha indotto a ritenere irrealizzabile il raggiungimento, in tempi ragionevoli, di un Accordo in ordine alla adozione di un insieme di regole comuni per la disciplina delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;

che, conseguentemente, la Commissione, dopo un congruo periodo di tempo, concesso alle parti, per la definizione di un eventuale Accordo, nella seduta del 24 marzo 2014, ha avviato la procedura ex art. 13, comma 1, lettera *a*), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, con l'adozione della delibera n. 14/1254/A, recante «Proposta di modifica della Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo, di cui alla delibera n. 01/92, del 19 luglio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185, del 10 agosto 2001»;